

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CANCELLO, CON ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI, AGGREGATIVE E RICREATIVE – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, e domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

L'Associazione di Promozione Sociale *Il Filò di Canello*, nella persona della legale rappresentante *pro tempore* Nicolò Zenari, nato

autorizzato, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto, in seguito indicata come "Associazione",

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*), stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale, responsabile del Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà, a tal fine istituito con Deliberazione di Giunta comunale del 4 aprile 2018, n. 95,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione (P.G. n. 138213, del 04/05/2018), riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di edifici e spazi pubblici, salute e qualità della vita – con particolare riguardo ad attività dedicate alla fascia debole degli anziani –, attività sociali, partecipazione e aggregazione, sviluppo sostenibile, cultura, sport e tempo libero, valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio;
- La pubblicizzazione della proposta sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà* e la trasmissione della medesima alle Circoscrizioni, in data 19/06/2018

(P.G. n. 193360/2018);

- Le note rese dalla Circostrizione 8^A, in data 25/06/2018 (P.G. n. 199692/2018) e in data 09/08/2018 (P.G. n. 229857/2018), delle quali si è tenuto debitamente conto,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto di Sussidiarietà è finalizzato allo svolgimento di attività di cura dell'Ex Scuola elementare sita in località Canello e di valorizzazione di tale spazio attraverso l'organizzazione di attività socio-assistenziali, aggregative e ricreative, con particolare riguardo alla fascia debole degli anziani, così come dettagliato al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 04/05/2018 (P.G. n. 138213/2018).

Qualora, in sede di realizzazione delle attività, risulti necessario od opportuno, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente Patto e ne verrà garantita idonea pubblicizzazione sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente Patto consiste nelle azioni di seguito descritte:
Per l'area esterna all'edificio dell'Ex Scuola elementare di Canello:

- Sistemazione, cura e manutenzione del manto erboso e dell'intera area verde di pertinenza dell'edificio, con piccole attrezzature accessorie (quali, cestini per i rifiuti);
- Allestimento di uno spazio giochi e di un angolo lettura provvisto di una piccola biblioteca esterna di Book Crossing;
- Allestimento delle attività all'aperto del Grest estivo;
- Messa a disposizione degli spazi per incontri da parte di associazioni o gruppi di persone, con la gestione del relativo calendario-incontri;
- Lavori di recinzione dell'area verde e apertura e chiusura dell'accesso alla stessa e all'edificio.

Per l'area interna all'edificio dell'Ex Scuola elementare di Canello:

- Organizzazione di eventi ricreativi e aggregativi (cene sociali, giochi da tavolo, cineforum);
- Apertura e gestione di uno sportello per attività socio-assistenziali a favore degli anziani, tra cui un servizio per la misurazione della pressione arteriosa e di un supporto per il pagamento delle utenze senza spostarsi dal luogo di residenza;
- Organizzazione e gestione di corsi per il tempo libero (corsi di fitness, di informatica, di inglese);
- Allestimento delle attività all'interno del Grest estivo

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di cancellazione o sospensione delle singole iniziative per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata prevista in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione. Le azioni di cura e valorizzazione ivi concordate si prestano ad una sostenibilità di media-lunga durata dei risultati e alla prosecuzione dei servizi resi alla collettività. Si prevede, in conseguenza, sin da ora, la facoltà per le parti di disciplinare, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, l'estensione del presente patto di sussidiarietà per una durata congrua, ravvisabile, ad oggi, in ulteriori anni 3 (tre).

Si evidenzia, altresì, che le attività di aggregazione e valorizzazione dell'edificio in oggetto erano già in essere alla data di comunicazione, da parte del competente Ufficio (con P.G. n. 181432, dell'11/06/2018), della compatibilità della proposta con il Regolamento, stante la costante presenza dell'Associazione nello spazio, come da dichiarazione resa dalla medesima (con P.G. n. 36866, del 29/01/2019).

È onere dell'Associazione dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente Patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di Sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente Patto qualora l'Associazione non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di

legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal R.U.P. e di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata e si darà notizia di tali circostanze sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

Allo scadere del Patto di Sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra Associazione e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, deve essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che, in ragione dello specifico ambito di intervento, si è ritenuto di individuare all'interno della Direzione Servizi Sociali e Integrazione socio-sanitaria, come indicato nella decisione di Giunta Comunale n. 16, del 26/11/2018.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie. L'avvenuta nomina del R.U.P. viene comunicata all'Associazione.

Nelle more di tale nomina ed in accordo con la suddetta Direzione, si dà atto che provvederà a comunicare all'Associazione eventuali prescrizioni il sottoscritto Dirigente Direzione Affari Generali, dott. Giuseppe Baratta, responsabile del Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà, istituito con Deliberazione di Giunta comunale del 4 aprile 2018, n. 95.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Nicolò Zenari,

il proprio referente per tutte le

comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui l'Associazione venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente Patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e di cui l'Associazione è considerata unica titolare.

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P. o, nelle more della nomina del medesimo, al Dirigente di cui sopra.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente Patto di Sussidiarietà, nel rispetto delle finalità del medesimo e compatibilmente alle modalità di attuazione concordate. Tenuto conto di queste ultime, il Comune valuta la compatibilità dell'aggregazione di altri soggetti, in ottemperanza al principio di non discriminazione.

Non sono in alcun modo previste forme di utilizzo di carattere privato e/o esclusivo degli spazi utilizzati per le azioni di sussidiarietà, con particolare riferimento alla concessione esclusiva degli stessi a terzi, a titolo oneroso e sotto qualsiasi forma, nonché l'affidamento a terzi, a titolo oneroso, della realizzazione delle azioni medesime.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica eventualmente assunta in coordinamento con i competenti Uffici ed indicata dal R.U.P.e, nelle more della nomina del medesimo, al Dirigente di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività in capo ad essa, di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci

da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale da parte dell'Associazione.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà*.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Al fine di garantire l'effettiva inclusività e apertura delle azioni di cui al punto n. 2, il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità del presente Patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con l'Associazione. Tramite il R.U.P. o, nelle more della nomina del medesimo, con comunicazione al Dirigente di cui al punto n., 4, possono essere concordate con l'Associazione le ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. A tal fine, l'Associazione individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, Nicolò Zenari,

Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Viene fatta salva ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del R.U.P. o, nelle more della nomina del medesimo, con comunicazione al Dirigente di cui al punto n. 4

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. n), Regolamento, per la copertura assicurativa a danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi in sussidiarietà, si demanda alla polizza assicurativa prodotta in sede istruttoria dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a compilare un apposito Registro, fornito dal Comune e riguardante le persone che operano per la realizzazione delle attività, da trasmettere al R.U.P. o, nelle more della nomina del medesimo, al Dirigente di cui al punto n. 4, secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. RISOLUZIONE

Il presente Patto viene risolto nei casi di:

- Inadempienza sulle modalità, sui limiti, sull'adeguamento, ove necessario, e sulla sostenibilità della collaborazione, come previsti dal precedente punto n. 4.

In particolare, le modalità di svolgimento della collaborazione non possono in alcun modo essere contrarie ai principi di inclusività e di apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), Regolamento, con particolare riferimento all'utilizzo in forma privata degli spazi interessati dalle azioni di sussidiarietà;

- Realizzazione di attività economiche preordinate al ricavo di profitti a favore dell'Associazione, in violazione delle previsioni di cui all'art. 25, Regolamento, sulla facoltà di forme di autofinanziamento da parte dei proponenti ad esclusivo sostegno delle azioni di sussidiarietà pattuite.

Dell'intenzione di avvalersi della risoluzione del Patto, nei casi ivi previsti, viene data comunicazione all'altra parte in forma scritta.

11. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente Patto lo Statuto dell'Associazione, conservato agli atti.

Verona, 11/03/2019

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l' Associazione
di Promozione Sociale
Il Filò di Canello
Nicolò Zenari